CAPITOLATO TECNICO

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - BIENNIO 2024 - 2025

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Auletta, con accompagnatore per gli alunni della scuola dell'Infanzia. In particolare, il servizio ha per oggetto l'espletamento del trasporto degli alunni dai punti di raccolta alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa;

Il servizio viene espletato nel rispetto delle specifiche norme legislative e regionali vigenti in materia, nonché delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, che la ditta appaltatrice si impegna ad osservare.

ART. 2 - DURATA

La durata del servizio è riferita al biennio 2024 - 2025.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stata conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente. In tal caso la ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'esecuzione del servizio avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di affidamento. È autorizzata l'attuazione, in via d'urgenza, del contratto ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo per la gestione del servizio de quo, soggetto al ribasso, è stabilito in € **85.994,36** (oltre IVA al 10%). Tale importo viene finanziato in parte con i fondi del bilancio comunale ed in parte con i contributi a carico degli utenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività della ditta appaltatrice in luoghi diversi da quelli di pertinenza della Stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Restano a carico della ditta appaltatrice i costi della sicurezza per rischi specifici, i quali si intendono compresi nella componente dell'importo a base d'asta, così come sono a carico della stessa i costi della manodopera.

L'importo offerto rimarrà invariato per tutta la durata del servizio. La ditta appaltatrice non potrà, dunque, pretendere compensi diversi da quelli pattuiti.

ART. 4 - PERCORSO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sul territorio comunale (Capoluogo e frazioni); il percorso di andata e ritorno, da e per le scuole interessate, si snoda, indicativamente, attraverso le seguenti zone:

<u>Santa Barbara – Mattina – Valle della Monica – Contrada Tufariello – Tempe di Lizzi – Contrada Santa Lucia – Cerreta – Contrada S. Antonio (area limitrofa Comune di Buccino) – Cardineta – Giallograsso – ERP Ciceglie – Contrada Ponte – Monticchio.</u>

È in facoltà della Stazione appaltante chiedere alla ditta appaltatrice l'attivazione di ulteriori percorsi o la modificazione degli stessi a seguito di una diversa organizzazione degli orari o del servizio disposti dalla competente Autorità Scolastica ovvero per la chiusura e/o il trasferimento di plessi scolastici.

Gli utenti dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico e poter disporre prontamente del mezzo per il ritorno alla fine delle lezioni. Spetta all'Autorità Scolastica o al Comune comunicare alla ditta appaltatrice gli orari di inizio e fine lezione nelle scuole interessate dal servizio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel corso del periodo di durata del contratto. È vietato effettuare fermate non concordate.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'effettuazione quotidiana del servizio di trasporto scolastico, rispettando il calendario scolastico e gli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole, definiti dall'Autorità Scolastica, con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante il periodo di durata del contratto.

In caso di temporanea chiusura della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso di forza maggiore, la ditta appaltatrice dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che saranno autorizzate dal Comune e comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice, agli utenti e alle scuole interessate dal competente ufficio comunale, per garantire il regolare espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere di propria iniziativa il servizio, essendo considerato ad ogni effetto "servizio pubblico", salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, nevicate, sfondamento della strada, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, sommosse, ecc.), che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio. In caso di proclamazione di uno sciopero, la ditta appaltatrice è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L. 146/1990 e s.m.i.) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali.

Salvo le menzionate cause di forza maggiore non imputabili alla ditta appaltatrice, qualsiasi ritardo, sospensione o interruzione del servizio da parte della stessa, anche relativamente ad una sola corsa, potrà comportare da parte della Stazione appaltante l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 12 nonché, a suo insindacabile giudizio e nei casi consentiti, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13, fatta salva, in ogni caso, la richiesta di eventuali danni.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto verrà affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante "affidamento diretto" attraverso la procedura telematica sulla piattaforma ASMECOMM, accessibile all'indirizzo https://www.asmecomm.it, previa manifestazione di interesse.

La partecipazione alla procedura implica, di per sé, l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE E DEL PERSONALE DIPENDENTE

La gestione del servizio, oggetto del presente Capitolato, avverrà a cura della ditta appaltatrice con organizzazione di mezzi e personale propri. Qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l'appalto di che trattasi, la ditta appaltatrice si impegna, in via prioritaria, ad utilizzare il personale adibito precedentemente al servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica ed idoneità siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta appaltatrice subentrante, ciò al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di:

- svolgere il servizio con scuolabus in perfetta efficienza, dotati di dispositivi di sicurezza, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento ed omologati e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente (Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare n. 23/1997). Gli automezzi dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, in base alle capacità di trasporto indicate sui rispettivi libretti di circolazione ed essere, altresì, dotati delle attrezzature tecniche e del corretto equipaggiamento per persone con disabilità per uno o più posti su uno o più veicoli. Gli automezzi dovranno essere facilmente identificabili: a tal fine, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere esposta, ben visibile sul parabrezza, una targa con la seguente dicitura: Comune di Auletta Servizio Trasporto Scolastico;
- avere obbligatoriamente una dotazione minima di scuolabus di scorta per l'eventuale sostituzione di automezzi in avaria o guasti, al fine di evitare interruzioni del servizio di trasporto degli alunni;
- assicurare la regolare manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e le revisioni periodiche, per il loro mantenimento in piena efficienza, e garantire condizioni di igiene e pulizia all'interno e all'esterno degli automezzi stessi;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando, nei confronti del personale occupato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- garantire il servizio di assistenza e vigilanza con la presenza su ciascun mezzo di un proprio accompagnatore per gli alunni della scuola dell'Infanzia;
- assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con personale munito di patenti idonee e di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone);
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999, n. 88 e s.m.i.;
- assicurare la dotazione, su ogni automezzo, di telefono cellulare per comunicare eventuali emergenze;
- provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio;
- individuare un Responsabile unico per la tenuta dei rapporti con la Stazione appaltante nell'ambito dell'esecuzione del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla stessa;
- comunicare tempestivamente al Comune e/o al Dirigente Scolastico eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità;
- garantire i servizi imprevisti conseguenti all'inizio posticipato e/o al termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale docente;

Il personale della ditta appaltatrice ha l'obbligo:

- di mantenere un comportamento irreprensibile e riguardoso nei confronti dei bambini, dei genitori e del personale scolastico;
- di non fumare sull'automezzo;
- di non permettere a persone estranee al servizio di salire sull'automezzo, ad eccezione di quelle autorizzate per funzioni di vigilanza e controllo;
- di non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- di prelevare gli alunni esclusivamente alle fermate prestabilite;
- di affidare i minori, al termine della corsa, solo ai genitori o loro delegati. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l'alunno deve essere accompagnato alla sede della ditta appaltatrice e custodito da apposito personale che dovrà avvertire con

la massima tempestività i genitori;

- di osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti;
- di non prendere accordi direttamente con i genitori o il personale insegnante, indirizzando i medesimi all'ufficio comunale competente;
- di mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla propria ditta che provvederà ad informare il Comune.

ART. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad avviare il servizio a far data dal giorno 01/02/2024.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Qualunque responsabilità civile e/o penale per danni cagionati al Comune, a terzi o a cose, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso connesse, si intende a totale carico della ditta appaltatrice, senza riserve od eccezioni. Pertanto, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di adeguata polizza di assicurazione, con i massimali indicati nell'avviso pubblico, con primaria Compagnia per la garanzia della Responsabilità Civile da circolazione stradale (RCA), Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO).

Si precisa che debbono trovare copertura gli infortuni degli alunni, aventi titolo ad essere trasportati, che dovessero verificarsi durante il tragitto dalla fermata dello scuolabus alla scuola e viceversa.

ART. 9 - PAGAMENTI

La Stazione appaltante si impegna a corrispondere alla ditta appaltatrice il compenso fissato per il servizio in oggetto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta, indicante il periodo dell'effettivo servizio reso ed il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Per la liquidazione della fattura si applica il meccanismo del c.d. "Split Payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa a fronte delle prestazioni regolarmente effettuate sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Il pagamento della fattura è, inoltre, subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.).

ART. 10 - CONTROLLI E ISPEZIONI

La Stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli diretti a verificare che il servizio sia svolto in maniera puntuale e precisa, come stabilito nel presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

La Stazione appaltante potrà controllare il rispetto delle leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatoria da circolazione stradale ed in materia assistenziale e previdenziale.

Nel caso in cui, a seguito di controlli ed ispezioni, venissero accertate inadempienze della ditta, alla medesima saranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal presente Capitolato.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

È fatto espresso ed assoluto divieto alla ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto:

- di cedere totalmente o parzialmente il contratto;
- di cedere totalmente o parzialmente i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza espressa autorizzazione preventiva della Stazione appaltante.

ART. 12 - PENALITÀ

Qualora venisse riscontrata negligenza o inadempienza, da parte della ditta, agli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente Capitolato, la Stazione appaltante procederà alla contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della ditta. Quest'ultima potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare una penalità, variabile da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), in relazione alla gravità dell'inadempienza, a valere sui corrispettivi futuri.

È fatta espressamente salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni richiamate in altri articoli del presente Capitolato.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del suddetto Codice (risolubilità del contratto per inadempimento), le seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- perdita in capo alla ditta appaltatrice dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia e dagli atti di gara;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta appaltatrice, messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività;
- mancata osservanza dei divieti di cui al precedente art. 11;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria RCA, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia previdenziale;
- mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione di obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Auletta.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto verrà risolto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione del Comune a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della ditta, fatti salvi il risarcimento dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto a stipularsi e per ogni altra spesa conseguente.

ART. 14 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E STIPULA

Il contratto sarà stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. Le spese contrattuali, ove previste, saranno a carico della ditta appaltatrice.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Auletta", pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.auletta.sa.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", e di impegnarsi a portarle a conoscenza di tutti i propri dipendenti e collaboratori e a farle rispettare.

La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal citato Codice costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Stazione appaltante e ditta appaltatrice in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, la ditta appaltatrice non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Laddove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, individuata nel Foro di Lagonegro (PZ).

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679).

Gli operatori della ditta appaltatrice garantiscono la riservatezza delle informazioni relative ai minori ed alle rispettive famiglie di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, si rinvia alle norme del codice civile ed a ogni altra disposizione normativa vigente in materia in quanto applicabile.